

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO
ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE**

TRA

Tribunale di Taranto in persona della Presidente dott.ssa Rosa Anna Depalo

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, in persona della dott.ssa Eugenia Pontassuglia

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Taranto, in persona del dott. _____

Ordine degli Avvocati di Taranto, in persona del Presidente avv. _____

PREMESSO

- 1) che l'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (legge "Gelli-Bianco" in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) prevede che la perizia e/o la consulenza tecnica, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, debbano essere affidate ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che *abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'art. 8, co. 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*

Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che gli albi dei consulenti e dei periti:

- devono indicare (e documentare) le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina;
- devono pertanto comporsi di due sezioni dedicate, rispettivamente, alla professione medico-chirurgica ed alla professione medico-odontoiatrica, in ciascuna delle quali devono essere indicate le diverse specializzazioni, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quelle corrispondenti alle scuole indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d.m. 4 febbraio 2015);
- devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, *al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento;*

- in sede di revisione, relativamente a ciascuno degli esperti, deve essere indicata *l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.*
- 2) che il Consiglio Superiore della Magistratura con Risoluzione del 27 ottobre 2017 si è impegnato (.....) *a declinare in sede di protocollo quelli che possono essere definiti come <indicatori> affinché possano essere orientate le previsioni contenute nell'albo per ciascun professionista;*
 - 3) che il Consiglio Superiore della Magistratura ha rilevato l'opportunità che la revisione sistematica imposta dalla legge sia svolta dai Tribunali in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale ed a tale scopo, in data 24 maggio 2018, ha stipulato col Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri un protocollo d'intesa recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dai soggetti competenti a livello circondariale;
 - 4) che tale protocollo *risponde, in particolare, all'esigenza di adottare parametri **qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi**, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, **le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato ed adeguato** alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia* (art. 1 comma 2);
 - 5) che lo stesso protocollo raccomanda (art. 3):
 - *di prendere a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie "CoGeAPS);*
 - *di tener conto dei profili di competenza tecnica e scientifica, rilevanti nei procedimenti ove insorgano questioni di tutela della salute umana ed ambientale, che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie (es. biologia e chimica) o che esorbitano dalle stesse, ma sono indirettamente rilevanti per la tutela della salute (es. fisica, geologia, farmacoconomia ecc.);*
 - 6) che ai sensi degli artt. 5 e 14, si prevede l'opportunità di aprire il suddetto protocollo *all'adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche, affinché l'armonizzazione perseguita da questo strumento possa procedere con il supporto di tutte le professioni interessate e nella prospettiva che lo spirito di collaborazione così espresso a livello locale possa riprodursi presso ciascun circondario;*
 - 7) che il presente accordo è volto a dare attuazione nel circondario alle linee guida adottate a livello nazionale con le suddette intese;
 - 8) che la presente regolamentazione deve intendersi quale parte integrante il protocollo d'intesa di carattere generale, in materia di iscrizione, revisione e tenuta degli albi, stipulato contestualmente

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Struttura dell'albo

L'albo circondariale dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio esercenti le professioni sanitarie sarà suddiviso in base alle seguenti professioni riconosciute e vigilate dal Ministero della Salute, come attualmente censite all'anagrafe del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (CoGeAps) ovvero:

- medico - chirurgo
- odontoiatra
- medico veterinario
- farmacista
- ostetrico
- infermiere
- tecnico di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
- biologo
- chimico-fisico
- psicologo

1.2 Per quanto riguarda le professioni di medico chirurgo ed odontoiatra, l'albo è suddiviso nelle due seguenti sezioni:

1. Medico-chirurgica
2. Odontoiatrica

La prima sezione, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015, viene così suddivisa:

AREA MEDICA

Classe della MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA

• Medicina interna • Medicina d'emergenza-urgenza • Geriatria • Medicina dello sport e dell'esercizio fisico • Medicina termale • Oncologia medica • Medicina di comunità e delle cure primarie • Allergologia ed Immunologia clinica • Dermatologia e Venereologia • Ematologia • Endocrinologia e malattie del metabolismo • Scienza dell'alimentazione • Malattie dell'apparato digerente • Malattie dell'apparato cardiovascolare • Malattie dell'apparato respiratorio • Malattie Infettive e Tropicali • Nefrologia • Reumatologia

Classe delle NEUROSCIENZE E SCIENZE CLINICHE DEL COMPORTAMENTO

• Neurologia • Neuropsichiatria infantile • Psichiatria

Classe della MEDICINA CLINICA DELL'ETÀ EVOLUTIVA

• Pediatria

AREA CHIRURGICA

Classe delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE

• Chirurgia Generale • Chirurgia pediatrica • Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica • Ginecologia ed Ostetricia • Ortopedia e traumatologia • Urologia

Classe delle CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA E COLLO

- Chirurgia Maxillo-Facciale • Neurochirurgia • Oftalmologia • Otorinolaringoiatria

Classe delle CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI

- Cardiocirurgia • Chirurgia Toracica • Chirurgia Vascolare

AREA SERVIZI CLINICI

Classe della MEDICINA DIAGNOSTICA E DI LABORATORIO

- Anatomia Patologica • Microbiologia e Virologia • Patologia Clinica e Biochimica Clinica

Classe della DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

- Radiodiagnostica • Radioterapia • Medicina nucleare

Classe dei SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI

- Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore • Audiologia e foniatría • Medicina fisica e riabilitativa

Classe dei SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI BIOMEDICI

- Genetica medica • Farmacologia e Tossicologia Clinica

Classe della SANITÀ PUBBLICA

- Igiene e Medicina Preventiva • Medicina del Lavoro • Medicina Legale • Statistica sanitaria e Biometria

La seconda sezione viene così suddivisa:

1. Chirurgia orale
2. Ortognatodonzia
3. Odontoiatria pediatrica
4. Odontoiatria clinica generale

All'atto dell'iscrizione o del rinnovo della domanda di iscrizione il candidato dovrà indicare l'area professionale nell'ambito della quale chiede di essere inserito e la propria o le proprie specializzazioni.

2. Valutazione della speciale competenza

In modifica di quanto previsto dagli artt. **1.2 – 1.2.1** del protocollo principale, gli elementi di valutazione della “speciale competenza” si individuano:

- a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione, non inferiore a 5 anni;
- b) nel possesso di adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante:
 - ✓ i corsi di livello universitario o assimilato (dottorati, master, corsi di perfezionamento),
 - ✓ i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM,

- ✓ i corsi non rilevanti ai fini ECM ma comunque afferenti la disciplina di competenza, organizzati da organismi istituzionali (esempio: Università, Ordini Professionali, Enti Pubblici, Ministeri, Tribunali, Società Scientifiche nella disciplina di competenza, ecc.), considerabili come elementi che possono connotare la qualificazione del professionista (ex art 6 comma 4 punto e Protocollo d'intesa nazionale),
 - ✓ eventuali attività di docenza,
- c) nel possesso di adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese etc.),
 - d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre l'iscrizione a società scientifiche,
 - e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista,
 - f) nell'eventuale possesso di competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi,
 - g) nel conseguimento di quanto richiesto in materia di obbligo formativo ECM.

Gli elementi di valutazione elencati nei precedenti paragrafi sono considerati complessivamente ed in concorso fra loro, cosicché il mancato possesso di un elemento primario di valutazione (ad es. il periodo minimo di esercizio della professione di cui alla lettera a) dovrebbe orientare al rigetto della domanda, facendo presumere l'assenza di "speciale competenza", a meno che il Comitato non ritenga che la particolare rilevanza e qualità degli altri elementi di valutazione sia tale da compensare l'elemento carente.

Gli elementi suddetti saranno specificati dal candidato in sede di compilazione del modulo di prima iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì, essere obbligatoriamente presente -ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/17- anche l'indicazione del numero e della tipologia degli incarichi svolti e di quelli revocati come perito e consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali.

Tuttavia, l'assenza di precedenti incarichi, non preclude la prima iscrizione o la riconferma, mentre potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'ausiliario, anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza il modulo di iscrizione deve dare espressamente atto.

Resta fermo il potere del Comitato di valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale dell'iscritto all'albo, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

2.2 Speciale competenza in ambito chirurgico

Qualora la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, la speciale competenza sarà valutata tenendo conto dell'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

2.3 Speciale competenza in ambito medico -legale

In ragione di quanto disposto dall'art. 6 comma 7 del protocollo nazionale, nel valutare la speciale competenza del candidato medico legale non si terrà conto del periodo minimo di esercizio della professione, di cui al precedente art. 2 lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

2.4 Speciale competenza nell'ambito della medicina generale

In ragione di quanto disposto dall'art. 6 comma 8 del protocollo nazionale, il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente art. 2 lett. a) si stabilisce in dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

2.5 Speciale competenza nell'ambito dell'odontoiatria

In ragione di quanto disposto dall'art. 6 comma 9 del protocollo nazionale, si prevede che, in mancanza di un titolo di specializzazione *post lauream*, il periodo minimo di cui al precedente art. 2 lett. a) è di dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico - odontoiatrica.

3. Procedimenti che richiedono valutazioni medico-legali

In considerazione del fatto che tali valutazioni non concernono solamente i procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria (art. 15 comma 1 l. n. 24/2017), si prevede quanto segue.

Nei procedimenti civili e penali per responsabilità sanitaria nei quali -ai sensi dell'art 15 cit.- l'incarico deve essere necessariamente affidato ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento, il medico legale deve essere scelto tra quanti abbiano conseguito la specializzazione in medicina legale, per i quali vale quanto previsto dal precedente art. 2.3.

Nei procedimenti civili e penali diversi da quelli per responsabilità sanitaria, ma nei quali sia necessaria una valutazione medico legale, l'incarico può essere affidato sia agli specialisti di cui al precedente capoverso, che ai medici e odontoiatri che, pur non avendo la specializzazione in medicina legale, dimostrino speciale competenza in medicina legale. A tale scopo, fermi restando i requisiti di cui all'art. 2, sono considerati titoli di idoneità, da valutare in concorso tra loro:

- ✓ curriculum formativo specifico in medicina legale;
- ✓ aver ricevuto almeno 5 incarichi nei 5 anni precedenti come perito, ove richiesta l'iscrizione all'albo dei periti, o come consulente tecnico d'ufficio, ove richiesta l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio;
- ✓ curriculum professionale indicante le attività svolte in ambito medico-legale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti presso commissioni medico legali Ausl, incarichi fiduciari presso imprese di assicurazione etc.)

E' consentita l'iscrizione sia all'elenco apposito per la specializzazione conseguita sia, ove posseduti anche i requisiti di esperienza di cui al precedente comma, anche all'elenco dei medici e odontoiatri idonei alle valutazioni medico-legali per cause diverse da quelle per responsabilità sanitaria previste dall'art. 15 l. 24/17.

4. Dichiarazioni da rendere ai fini della valutazione della sussistenza di posizioni di conflitto di interessi

La richiesta di prima iscrizione e di riconferma dell'iscrizione all'Albo deve essere corredata da apposita dichiarazione relativa alle posizioni che potrebbero determinare una situazione di conflitto di interessi con alcuna delle parti in giudizio (a titolo esemplificativo: rapporto di lavoro o regime di convenzionamento con strutture sanitarie pubbliche e private, enti previdenziali, imprese di assicurazione etc.).

Il Presidente del Tribunale _____

Il Procuratore della Repubblica _____

Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Taranto,
rappresentato da _____

Il Presidente dell'Ordine Avvocati di Taranto _____